

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Provinciale di Bologna

## Allegato G

### **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BAR INTERNO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE I.N.P.S. DI BOLOGNA – VIA GRAMSCI 6**

\* \* \*

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale di Bologna (C.F. 80078750587), rappresentato per la specie dal Direttore ....., nato a ..... il / /1900, domiciliato per la carica in Bologna, Via .....,

E

l’Impresa ....., con sede a ..... (C.F. ....), rappresentata per il presente atto dal Sig. ...., nato a ..... il ....., parti indicate nel contesto del presente contratto più brevemente con le parole INPS e GESTORE,

#### **PREMESSO**

- che con determinazione del Direttore ..... n..... è stato autorizzato l’esperienza di apposita gara con procedura aperta per l’affidamento della gestione del bar interno della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Bologna – via Gramsci n. 6;
- che, in esito all’espletamento delle operazioni relative alla gara, con la successiva determinazione/verbale/nota n. ...del ... è stato dichiarato aggiudicatario IL GESTORE, secondo le dichiarazioni rese in sede di offerta;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula la seguente

#### **CONVENZIONE**

##### **ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L’INPS concede al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l’affidamento della gestione citata in premessa. Il Gestore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui alla presente Convenzione, di quanto dichiarato in sede di offerta nonché del Disciplinare, che si intendono qui integralmente richiamate.



## **ART. 2 NORME REGOLATRICI E DOCUMENTI FACENTI PARTE DELLA CONVENZIONE.**

La presente Convenzione viene stipulata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle dichiarazioni rese in sede di offerta, nonché dai seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del contratto e che qui di seguito vengono richiamati per brevità:

- . Disciplinare;
- . Planimetria dei luoghi;
- . Elenco prezzi delle somministrazioni.

Fanno altresì parte della convenzione, e si intendono qui integralmente richiamate, le giustificazioni rese dal Gestore in sede di eventuale valutazione della propria offerta, e accettate dall'INPS. La Convenzione è inoltre regolata dal bando di gara e dai suoi allegati.

Il GESTORE dovrà stipulare, per l'uso dei locali, idoneo **CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE** con l'Agenzia del Demanio, del quale la presente convenzione e i relativi documenti allegati si intendono parte integrante. La mancata sottoscrizione del suddetto contratto è causa risolutiva della presente Convenzione.

## **ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE**

Il Convenzione avrà durata di anni 6 dal .....

## **ART. 4 GARANZIA**

A garanzia del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni di cui alla presente Convenzione nonché all'allegato Disciplinare, il GESTORE ha stipulato polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla .....in data.....fino alla concorrenza di €.....; detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni del Disciplinare. In caso di inadempienze contrattuali del Gestore, l'INPS avrà diritto di rivalersi sulla garanzia sopra citata.

## **ART. 5 ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Il rimborso degli oneri di gestione avverrà come indicato nell' art. 7 del disciplinare.

## **ART. 6 CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE**

La consegna e la riconsegna dei locali e delle attrezzature avverrà conformemente a quanto stabilito nell'art. 13 del Disciplinare.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Provinciale di Bologna

IL Gestore deve comunque provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutti gli ambienti e attrezzature ad esso affidate.

## **ART. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Costituiscono cause di risoluzione di diritto della presente convenzione:

- a) l'uso dei locali da parte del gestore non conforme alla destinazione del bar;
- b) il mancato o parziale rimborso degli oneri di gestione per due rate;
- c) il mancato reintegro della cauzione di cui all' art.12 del Disciplinare;
- d) la chiusura anche temporanea dell'esercizio senza giustificato motivo o autorizzazione del INPS;
- e) la cessione a terzi dei locali;
- f) la violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza, nonché l'osservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi nei confronti del personale dipendente;
- g) la mancata o inadeguata conservazione e custodia dei beni causante degrado ai locali e alle attrezzature;
- h) l'intervenuto fallimento e/o procedura concorsuale del gestore;
- i) l'asporto o il grave danneggiamento degli arredi e delle attrezzature senza rimessa in pristino;
- j) il mancato rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo n.193/1997, nonché di tutta la normativa vigente concernente la conduzione e l'igiene dei pubblici esercizi;
- k) la vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o, comunque, non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.
- l) In generale la ripetuta violazione dei divieti di cui all'art. 11 del Disciplinare.

Le modalità di risoluzione della convenzione sono riportate **nell'art. 11** del Disciplinare.

L' INPS potrà inoltre risolvere anticipatamente il rapporto per ragioni di pubblico interesse, salvo eventuale corresponsione di un equo indennizzo da valutarsi in ragione delle motivazioni alla base del provvedimento, previa comunicazione da inviarsi al Gestore a mezzo raccomandata A.R., con un preavviso di mesi 3.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Provinciale di Bologna

Il gestore è sempre tenuto al risarcimento dei danni dallo stesso provocati nell'esercizio della propria attività o per carenza di requisiti o per violazione delle disposizioni del Disciplinare o della presente Convenzione.

#### **ART. 8 RESPONSABILITA' VERSO TERZI.**

1. Il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che il medesimo dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, mantenendo l'INPS comunque esente da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito il Gestore dovrà stipulare, prima dell'inizio della gestione, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Amministrazione Aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, avente massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

#### **ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

1. IL Gestore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. IL Gestore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'INPS si rivarrà sulla garanzia di cui all'art. 12 del disciplinare.

#### **ART. 10 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.**

1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Gestore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione della gestione del servizio in premessa, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Provinciale di Bologna

n. 252 del 1998, rilasciata in data ..... al numero .....  
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di  
....., ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

**ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO DELLA GESTIONE.**

La gestione dell'esercizio bar non può essere ceduta né subappaltata a terzi, anche qualora questi ultimi siano in possesso di idonee qualifiche ad assumerlo, a pena di nullità della presente Convenzione.

**ART. 12 CONTROVERSIE.**

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti abilita il Gestore a sospendere la gestione.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo in caso di contestazioni, saranno attribuite alla competenza del Foro di Bologna.

**ART. 13 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel Disciplinare, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti che regolano l'attività oggetto della gestione.

**ART. 14 SPESE.**

Tutte le spese relative alla registrazione della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (registrazione, imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del Gestore.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto in Bologna il giorno ../../.....:

per IL GESTORE

.....

per l'INPS

.....